



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

ALBO degli
Istruttori di Guida

REGOLAMENTO

edizione anno 2010

Approvato dal Consiglio Federale n.10 del 24 settembre 2010 con delibera n.234 e successive integrazioni operate dal Consiglio Federale n. 11 del 26-27 novembre 2010, con delibera n. 307

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), mediante il proprio Settore Tecnico e, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dagli Istruttori di Guida, ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 1 - Albo degli Istruttori di Guida della Federazione Motociclistica Italiana

1.1 - L'Albo riunisce tutti gli Istruttori di Guida (IG) riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento della guida motociclistica in sicurezza su pista, in aree attrezzate chiuse alla circolazione stradale, su strada e fuoristrada.

1.2 - L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo è redatto e conservato a cura del Settore Tecnico Federale (STF).

1.3 - L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico valutato l'esito del Corso di Formazione al quale il candidato ha partecipato.

1.4 - La denominazione "Istruttore di Guida FMI" (IG) è di appartenenza della Federazione Motociclistica Italiana e può essere utilizzata esclusivamente dagli iscritti all'Albo.

1.5 - Il diritto di utilizzare la denominazione si perde al momento della cancellazione dall'Albo.

Art. 2 – Qualifiche

2.1 - L'Albo prevede le seguenti Qualifiche:

- Istruttore di Guida Motociclistica (IGM)
- Istruttore di Guida Sicura su Strada (IGSS)
- Istruttore di Guida Fuori Strada (IGF)
- Istruttore di Guida Veloce (IGV)

Art. 3 – Attività formative abilitate

3.1 – Gli Istruttori di Guida Motociclistica (IGM) sono abilitati ad effettuare le seguenti attività formative:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- Corsi base di guida sicura, della durata massima di un giorno. Durante il corso, il programma didattico può essere destinato ad attività pratica su strada per un massimo di 1/3 del tempo, mentre la restante parte può essere composta per 2/3 da lezione teorica in aula oppure per 1/3 da teoria in aula ed il restante 1/3 da attività pratica in area privata. Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente a massimo 3-4 persone.

3.2 - Gli Istruttori di Guida Motociclistica non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
- Corsi di guida sicura su strada di livello medio o avanzato e rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.

3.3 – Gli Istruttori di Guida Sicura Su Strada (IGSS) sono abilitati ad effettuare la seguente attività formative:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura

- b) in aree aperte alla circolazione stradale:
- Corsi di Guida Sicura Su Strada di qualsiasi livello

3.4 - Gli Istruttori di Guida Sicura Su Strada non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG

3.5 – Gli Istruttori di Guida Fuoristrada (IGF) sono abilitati ad effettuare la seguente attività formative:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale:

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura
- Guida in sicurezza su impianti omologati
- Supporto in affiancamento a tecnici sportivi federali in contesti formativi sportivi di base

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- nessuna attività consentita

3.6 - Gli Istruttori di Guida Fuoristrada non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
- Corsi di guida su strada

3.7 – Gli Istruttori di Guida Veloce (IGV) sono abilitati ad effettuare le seguenti attività formative:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale (compresa la pista dei circuiti):

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura
- Guida Veloce in sicurezza su impianti omologati
- Supporto in affiancamento a tecnici sportivi federali in contesti formativi sportivi di base

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- Corsi base di guida sicura, della durata massima di un giorno. Durante il corso, il programma didattico può essere destinato ad attività pratica su strada per un massimo di 1/3 del tempo, mentre la restante parte può essere composta per 2/3 da lezione teorica in aula oppure per 1/3 da teoria in aula ed il restante 1/3 da attività pratica in area privata. Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente a massimo 3-4 persone.

3.8 - Gli Istruttori di Guida Veloce non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
- Corsi di guida sicura su strada di livello medio o avanzato e rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.

3.9 - Controllo

La Commissione di Controllo Tecnico, formata da 3 Tecnici Federali nominati dal STF, ha il compito di vigilare e controllare l'ideoneità e la correttezza dell'attività formativa privata o federale svolta dagli IG.

3.10 - Obbligo di comunicazione di attività formativa

Tutti gli IG hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club o Comitati Regionali) a meno che non sia stata richiesta direttamente con lettera di incarico dal STF.

3.11 - Sanzioni

In caso di attività formativa non conforme alle direttive e alle metodologie del STF comprovata dalla Commissione di Controllo Tecnico, l'IG sarà passibile di lettera di richiamo.

Nel caso di attività formativa svolta senza la necessaria comunicazione o lo specifico incarico del STF, l'IG è passibile di cancellazione dall'Albo.

Art. 4 - Accesso alla Qualifica

4.1 - Il Settore Tecnico Federale, per l'accesso alla qualifica, organizzerà specifici Corsi di Formazione.

4.2 - Il numero dei partecipanti, il criterio di ammissione, il costo, il programma formativo e i criteri di selezione di ogni Corso Formativo verranno stabiliti dal Settore Tecnico Federale.

4.3 - L'accesso alla Qualifiche previste dall'Albo è riservato ai soli tesserati alla FMI che abbiano superato l'esame al termine del Corso di formazione frequentato.

4.4 - E' previsto con modalità e scadenze stabilite dal Settore Tecnico un programma formativo continuo basato su Corsi di Aggiornamento obbligatori.

Art. 5 - Iscrizione e Rinnovi

5.1 - L'Iscrizione all'Albo degli Istruttori di Guida della FMI è una tantum, viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico vista la richiesta dell'Allievo risultato idoneo al Corso di Formazione ed il pagamento di una Quota di Iscrizione.

5.2 - Il Rinnovo dell'Iscrizione è annuale (anno solare) e va effettuato per ogni qualifica ottenuta previo pagamento della Quota di Rinnovo.

5.3 - Le quote di Iscrizione e di Rinnovo sono stabilite dal STF.

5.4 - Le modalità per il Rinnovo dell'Iscrizione all'Albo, prevedono che l'Istruttore di Guida debba inviare all'ufficio federale competente entro la data stabilita e con le modalità previste dal Settore Tecnico Federale:

- a) Scheda Personale IG;
- b) copia della tessera FMI valida per l'anno in corso
- c) copia della ricevuta di versamento della Quota di Rinnovo;

5.5 - Agli Istruttori di Guida è riconosciuto il Tesserino di identificazione personale della FMI.

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo

6.1 - Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico Federale, procede alla cancellazione dall'Albo degli:

- a) Istruttori che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b) Istruttori che non provvedono al Rinnovo dell'Iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c) Istruttori che subiscono un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno;
- d) Istruttori che hanno effettuato attività senza la necessaria comunicazione o lo specifico incarico del Settore Tecnico Federale;
- e) Istruttori che hanno ricevuto dal Settore Tecnico Federale due lettere di richiamo;
- f) Istruttori dimissionari.

Art.7 - Riammissione all'Albo

7.1 - Su richiesta degli interessati, il Settore Tecnico Federale potrà proporre al Consiglio Federale, salvo per i casi relativi ai punti c) e d) dell'art.6, la riammissione all'Albo di Istruttori di Guida che siano stati cancellati da non più di 3 anni.

7.2 - L'eventuale riammissione prevede:

- a) il tesseramento alla FMI;
- b) il pagamento di una ammenda il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Federale;
- c) la partecipazione ad un Corso Integrativo.

Art.8 – Norma Transitoria

8.1 - Alla data di deliberazione, nell'Albo IG saranno inseriti i nominativi risultati idonei da precedenti Corsi specifici tenuti dal Settore Tecnico Federale e già registrati nell'Albo degli Istruttori di Guida Sicura secondo il seguente schema:

Istruttori di Guida Sicura su Pista	→	Istruttori di Guida Motociclistica
Istruttore di Guida Sicura su Strada	→	Istruttore di Guida Sicura su Strada